

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 86 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹
(Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del....²,
decreta:

Art. 1 Fondo

¹ Il Fondo per il finanziamento delle strade nazionali e del traffico d'agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

² La legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

¹ I mezzi del Fondo sono destinati ad assicurare in modo efficace e rispettoso dell'ambiente la mobilità necessaria a una società e un'economia efficienti.

² L'impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:

- a. includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;
- b. dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;
- c. tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell'ente pubblico;
- d. includa il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione dell'ambiente.

Art. 3 Consuntivo del Fondo

¹ Il consuntivo del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

RS

- 1 RS 101
- 2 FF
- 3 RS 611.0

² Il conto economico riporta:

- a. come ricavi:
 - 1. i versamenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata;
 - 2. i versamenti dal finanziamento speciale secondo l'articolo 86 capoverso 5 Cost.;
 - 3. l'attivazione delle strade nazionali in costruzione;
 - 4. l'attivazione dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati;
 - 5. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade da parte dell'Ufficio federale delle strade;
- b. come spese:
 - 1. i prelievi per il finanziamento delle strade nazionali e i contributi per le misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d'agglomerato) secondo l'articolo 3 lettere a e b^{bis} della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);
 - 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati;
 - 3. i prelievi dal fondo secondo l'articolo 86 capoverso 5 Cost.

³ Il bilancio riporta:

- a. tra gli attivi: attivo circolante e attivo fisso;
- b. tra i passivi: capitale di terzi e capitale proprio.

Art. 4 Versamenti

Il Consiglio federale propone, nel quadro del preventivo, l'importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che questo non sia già stabilito nella Costituzione federale.

Art. 5 Prelievi

¹ L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono ripartiti sui seguenti compiti:

- a. l'infrastruttura delle strade nazionali secondo l'articolo 3 lettera a LUMin:
 - 1. esercizio, manutenzione e sistemazione nel senso di adeguamenti;
 - 2. fasi di potenziamento e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistenti, e
 - 3. completamento;

⁴ RS 725.116.2

-
- b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato secondo l'articolo 3 lettera b^{bis} LUMin.

² I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all'esercizio e alla manutenzione dell'infrastruttura delle strade nazionali.

³ Se i lavori per le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo i crediti di preventivo annuale approvato.

Art. 6 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, l'Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

Art. 7 Crediti d'impegno

¹ L'Assemblea federale stabilisce i crediti d'impegno per:

- a. le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;
- b. i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b.

² Di norma ogni quattro anni, il Consiglio federale sottopone all'approvazione dell'Assemblea federale gli importi dei crediti d'impegno di cui al capoverso 1.

Art. 8 Rendiconto

Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d'impegno, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale:

- a. sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell'infrastruttura delle strade nazionali;
- b. sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali e su quelle in programma;
- c. sullo stato di avanzamento del programma in ambito di traffico d'agglomerato e sulle previste generazioni successive.

Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione

¹ Il Fondo non può indebitarsi.

² Il Fondo costituisce una riserva adeguata. Se questa riserva viene superata, è possibile assegnare mezzi finanziari al finanziamento speciale in virtù dell'articolo 86 capoverso 5 Cost. L'assegnazione dei mezzi è stabilita nel quadro del decreto sul preventivo.

³ L'avere non è remunerato.

Art. 10 Approvazione del consuntivo e della pianificazione finanziaria

¹ Il Consiglio federale sottopone annualmente il consuntivo del Fondo all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all'Assemblea federale insieme al preventivo.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 2006⁵ sul fondo infrastrutturale (LFIT) è abrogata.

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 13 Disposizione transitoria

¹ All'entrata in vigore della presente legge, il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la LFIT⁶. Nell'arco di tre anni, tramite il conto della Confederazione, viene assegnata al Fondo la spettante quota di riserva del finanziamento speciale del traffico stradale.

² All'entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale relativa al compito «contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche» viene contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

³ I crediti d'impegno per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono addebitati al Fondo. Il Consiglio federale può aumentare i rispettivi importi massimi per adeguarli al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

³ La legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale.

⁵ RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989

⁶ RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1985⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Ingresso

visti gli articoli 82, 83, 85a e 86 della Costituzione federale,

Art. 4 cpv. 2, 5 e 6

² *Abrogato*

⁵ La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 26 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico stradale secondo l'articolo 86 capoverso 4 Cost.

⁶ Il finanziamento speciale per il traffico stradale costituisce una riserva adeguata. Se questa riserva viene superata, è possibile assegnare mezzi finanziari al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato in virtù dell'articolo 86 capoverso 5. L'assegnazione dell'eccedenza è stabilita nel quadro del decreto sul preventivo.

Art. 13 cpv. 3, secondo e terzo periodo

³ ... Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

¹ Fino alla fine del 2027, la Confederazione versa contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Questi contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade.

² Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.

⁷ RS 725.116.2

³ Il credito d'impegno già stabilito in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche resta valido. Il Consiglio federale può aumentarne gli importi massimi per adeguarli al rincaro comprovato.

Art. 17a cpv. 2 e 2^{bis}

² I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d'agglomerato e se non sono oggetto di altri finanziamenti da parte della Confederazione.

^{2bis} Se l'utilizzazione di materiale rotabile speciale, concepito per un collegamento capillare, permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche dei contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile.

Art. 17e Aliquote contributive e importi massimi

¹ L'aliquota contributiva fissata per un programma d'agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. L'importo massimo per un programma d'agglomerato equivale pertanto alla somma degli importi massimi delle singole misure.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l'avvio e l'esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non vengono avviati entro il termine stabilito.

Art. 37 cpv. 2

² Il DATEC definisce la procedura per la concessione dei contributi.

2. Legge del 19 dicembre 1997⁸ sul traffico pesante

Art. 19 *Rubrica*

Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni

Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dal 2008 in seguito all'aumento della tassa

I mezzi supplementari che, dal 2008, spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa sono impiegati per stanziare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1985⁹ concernente

⁸ RS 641.81

⁹ RS 725.116.2

l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

3. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁰ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 12 cpv. 2

Variante principale:

² Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 450 franchi per 1000 litri a 15°C.

Variante secondaria:

² Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 420 franchi per 1000 litri a 15°C.

Art. 12d Compensazione del rincaro

¹ Il Consiglio federale può aumentare la tariffa d'imposta di cui all'articolo 12 nella misura del rincaro, se:

- a. dall'ultimo adeguamento o dall'ultima compensazione del rincaro della tariffa applicabile, l'indice di cui al capoverso 3 è aumentato di almeno il tre per cento; e
- b. si rende necessario per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale.

² Fa fede l'indice dei prezzi delle costruzioni nel genio civile.

4. Legge federale dell'8 marzo 1960¹¹ sulle strade nazionali

Art. 11a Programma di sviluppo strategico

¹ Le strade nazionali vengono potenziate gradualmente nell'ambito di un programma di sviluppo strategico.

² Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista.

Art. 11b Fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali

¹ Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati sotto forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.

¹⁰ RS 641.61

¹¹ RS 725.11

² Nei messaggi relativi alle fasi di potenziamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi successivi.